



Ufficio 6 – Registro Imprese e fascicolo d’impresa

OGGETTO: CANCELLAZIONE D’UFFICIO DI IMPRESE INDIVIDUALI PER LE QUALI SI SONO VERIFICATI I PRESUPPOSTI PREVISTI DAL D.P.R N. 247/2004 – Riferimento alla DD n. 415 del 02/11/2021.

Il Segretario Generale e Conservatore del Registro delle imprese

VISTA la L. 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 2 c. 1 del D.P.R. n. 247/2004, ai sensi del quale il verificarsi delle ipotesi del mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e/o la perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata e/o l’irreperibilità dell’imprenditore comportano l’avvio della procedura di iscrizione d’ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese;

VISTA la circolare 3585/C del 14/06/2005 MAP che indica quali indici importanti del mancato compimento di atti di gestione (di cui al punto ‘c’) l’accertamento di circostanze quali il mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, la chiusura della Partita Iva, la mancata presentazione negli ultimi tre anni di pratiche inerenti l’impresa esercitata;

VISTO l’art.40 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi” ai sensi del quale “*Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall’articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore;*”

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 415 del 02/11/2021 “AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D’UFFICIO DI IMPRESE INDIVIDUALI PER LE QUALI SI SONO VERIFICATI I PRESUPPOSTI PREVISTI DAL D.P.R N. 247/2004” e l’allegato elenco di imprese interessate;

VISTO l’art.32 c.1 della L. 69 del 18/06/2009 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa che dispone “*A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;*”;

VISTO l’art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: “*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima*” e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell’attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un’ampia conoscibilità dell’iter procedimentale avviato;

RITENUTO che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell’ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto “*...il numero dei destinatari...*” rende la notificazione personale “*particolarmente gravosa*”;



VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e che, quindi, anche il provvedimento finale possa essere emanato in via cumulativa con provvedimento plurimo destinato alle imprese indicate;

CONSIDERATO che per tutte le imprese, esercitate in forma collettiva o individuale, è intervenuto da tempo l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco al quale inoltrare le comunicazioni (D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 179/2012);

VISTO l’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) che prevede l’obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;

CONSIDERATO che le imprese individuate (n. 165):

- non erano titolari, di un domicilio digitale attivo (in violazione di quanto imposto dall’art. 5 D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012) cui notificare l’avvio del procedimento di ‘cancellazione d’ufficio’;
- presso l’Anagrafe tributaria risultano con la Partita IVA cessata, in contrasto, pertanto, con l’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che subordina l’esercizio dell’attività di impresa al possesso del numero di Partita IVA;
- è stato accertato il mancato compimento di atti di gestione per più di tre anni, a seguito di mancato pagamento del diritto annuale camerale e mancanza di iscrizione di domande inerenti l’impresa negli ultimi tre anni;

CONSIDERATO che, in seguito al mancato riscontro all’invito dell’Ufficio nel termine assegnato, è stato compilato l’elenco delle imprese (n. 165) di cui è possibile ordinare la cancellazione dal Registro delle imprese;

RILEVATO che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A/R, non risulta essere una modalità efficace, non solo a fronte del predetto obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC/domicilio digitale, ma anche in termini di costi e perché spesso priva di effetti per irreperibilità dei destinatari;

RITENUTO che l’obiettivo di far conoscere l’avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell’ordinamento;

CONSIDERATO che l’Albo camerale della Camera di Commercio di Cosenza è *on-line* e consultabile in un’apposita sezione del sito internet istituzionale;

VALUTATO che anche il provvedimento finale possa essere notificato mediante le modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990, mediante la pubblicazione on-line;

CONSIDERATO che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle imprese a beneficio dell’intero sistema della pubblicità d’impresa;

RAMMENTATO che la finalità del Registro Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio;



TENUTO CONTO che la cancellazione d'ufficio si configura come atto dovuto nella tenuta dell'ufficio del Registro Imprese;

RITENUTO opportuno che ci si avvalga dei servizi massivi di apertura protocolli di avvio e di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere Scpa;

TENUTO CONTO che ad oggi non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre la pratica "d'ufficio" e che Unioncamere nazionale ha preso accordi con gli enti interessati dalla comunicazione unica (Inps, Inail, Agenzia delle entrate) al fine di trasmettere gli elenchi delle imprese cancellate in modo massivo;

DETERMINA

- 1) la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del DPR 247/2004 delle imprese individuali (**N. 165**) non più operative di cui all'elenco allegato;
- 2) che l'ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle imprese di cui all'elenco che - nelle more della notifica del provvedimento, cioè durante il periodo di pubblicazione all'albo - abbiano richiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o abbiano dimostrato l'effettività dell'esercizio attuale dell'impresa;
- 3) che la notificazione del presente provvedimento alle imprese indicate nell'elenco allegato avvenga – ai sensi dell'art. 8 c. della legge 241/1990- mediante pubblicazione nell'albo camerale on line per n. 30 giorni continuativi;
- 4) di stabilire che il termine di quindici (15) gg. per ricorrere al Giudice del Registro avverso la cancellazione decorra dalla scadenza del predetto termine di 30 gg.;
- 5) di avvalersi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa per la conseguente cancellazione dal registro elettronico con gli effetti estintivi previsti dal codice civile;
- 6) di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza.

- **D.ssa Erminia Giorno** -

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.